

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Nel presente procedimento la ricorrente espone quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario, in data 15.10.2010, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***868;
- che il contratto è stato estinto anticipatamente in data 31.01.2016; in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto un rimborso a titolo di commissioni e premi per € 76,31;
- che le clausole relative alle commissioni di attivazione, commissioni di gestione pratica e i costi assicurativi devono essere rimborsate secondo un criterio *pro rata*.
- che la clausola relativa agli oneri/provvigioni dell'intermediario del credito deve ritenersi nulla; in mancanza di tale declaratoria l'importo corrisposto a tale titolo dovrà essere rimborsato secondo il criterio *pro quota*;
- di richiedere, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali per € 500,00 (tale domanda di rifusione delle spese non viene riproposta nella richiesta economica del ricorso).

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro, di voler accertare il proprio diritto al rimborso delle seguenti somme così calcolate:

- Commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute *pro quota*: € 246,88 (totale) / 72 (totale rate) x 9 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 30,86



- Costi assicurativi *pro quota*:
 $\text{€ } 12,42 \text{ (totale costo assicurativo) / } 72 \text{ (totale rate) } \times 9 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € } 1,55$
- Commissioni di gestione pratica e spese documentali *pro quota*: $\text{€ } 821,09 \text{ (totale) / } 72 \text{ (totale rate) } \times 9 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € } 102,64$ – già rimborsate in Conteggio estintivo: $\text{€ } 76,31 = \text{€ } 26,33$
- Oneri relativi al costo di intermediazione per l'attività di mediazione e/o promozione:
 $\text{€ } 894,24 \text{ (100\%)}$

Totale rimborso € 952,98

In alternativa, la ricorrente richiede che le siano riconosciuti i costi commissionali e assicurativi secondo il principio *pro rata temporis* e più precisamente:

- Ristorno *pro quota* Commissioni:
 $\text{€ } 1.962,21 \text{ (totale commissioni) / } 72 \text{ (totale rate) } \times 9 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € } 245,28$
- Rimborso commissioni in Conteggio estintivo: $\text{€ } 76,31 = \text{€ } 168,97$
- Costi assicurativi: *pro quota*
 $\text{€ } 12,42 \text{ (totale costo assicurativo) / } 72 \text{ (totale rate) } \times 9 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € } 1,55$

Totale rimborso € 170,52

La parte ricorrente chiede, infine, il riconoscimento degli interessi legali dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso esponendo quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.01.2016 alla rata n. 63; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 76,31 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma di € 136,42;
- le commissioni di attivazione hanno natura *upfront* e, pertanto, la richiesta di rimborso deve essere rigettata;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione le modalità con cui è stata conferita la rappresentanza al mediatore sono tali da non minare l'indipendenza del mediatore, conseguentemente deve essere respinta la richiesta di declaratoria di nullità della relativa clausola. In ogni caso tali commissioni non sono suscettibili di essere rimborsate *pro quota* e, inoltre, sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; conseguentemente la richiesta del loro rimborso deve essere formulata nei confronti dell'intermediario del credito;
- la polizza a copertura del rischio vita non è rimborsabile in quanto la compagnia assicurativa ha comunicato che il premio non goduto alla data di estinzione sarebbe inferiore alle spese amministrative di rimborso;
- il premio relativo al rischio impiego è stato pagato direttamente dalla banca.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda svolta in via principale dal ricorrente, è necessario esaminare in primo luogo la questione relativa alla dedotta nullità della clausola relativa agli oneri/provvigioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario del credito, di cui alla lettera D) del prospetto economico contenuto nelle condizioni di contratto.

Risulta effettivamente che il contratto è stato firmato da un soggetto giuridico differente dall'intermediario, su procura speciale dello stesso. Dall'esame dell'incarico conferito dal cliente all'intermediario del credito si evince che quest'ultimo riveste la qualifica giuridica di mediatore del credito ex 128 sexies T.U.B.

Sul punto il Collegio di Coordinamento (decisione 26526 del 17.12.2019) che ha statuito il seguente principio di diritto: *"Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento."*

Alla luce di tale principio deve affermarsi la nullità della richiamata clausola sub D) e il diritto del cliente ad ottenere la retrocessione integrale degli importi pagati in forza della clausola stessa.

Premesso quanto sopra, le ulteriori questioni sottoposte all'esame del Collegio attengono alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.



Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente dopo il pagamento di 63 rate su 72 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

Le richieste formulate dal ricorrente, oltre alla retrocessione integrale degli importi pagati in forza della clausola di cui alla lettera D), attengono al rimborso *pro quota* delle clausole di cui alle lettere B, C del prospetto economico di cui alle condizioni contrattuali in atti, nonché al rimborso degli oneri assicurativi di cui alla lettera G).

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- la Commissione di attivazione di cui alla lett. B) del prospetto economico ha natura *recurring*;
- la Commissione di gestione di cui alla lett. C) del prospetto economico ha natura *recurring*;



- gli oneri assicurativi di cui alla lett. G) del prospetto economico hanno natura *recurring*.

Per quanto concerne i rimborsi successivi all'estinzione del prestito, in sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 76,31 a titolo di rimborso commissioni (gestione e bancarie) non maturate. Inoltre, l'intermediario ha manifestato la propria disponibilità a riconoscere al cliente l'ulteriore somma di € 136,42, ma l'offerta è stata rifiutata dal cliente

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.820,61	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	138,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	12,50%
Data di inizio del prestito	01/11/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	1,83%

rate pagate	63	rate residue	9	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				246,88	Recurring	12,50%	30,86		30,86
Commissioni di gestione pratica (C)				821,09	Recurring	12,50%	102,64	76,31	26,33
Oneri assicurativi (G)				12,42	Recurring	12,50%	1,55		1,55
Oneri intermediario del credito (D)				894,24			894,24		894,24
Totale				1.974,63					952,98

La domanda svolta in via principale, pertanto, merita accoglimento, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento n. 5304/13, secondo cui *"Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione"*).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 952,98 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA